

N. R.G. 2020/10817



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Impresa

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **10817/2020** promossa da:

R [redacted] B [redacted] (C.F. [redacted])

G [redacted] B [redacted] S [redacted] (C.F. [redacted])
D [redacted] S [redacted] (C.F. [redacted]),

tutti con il proc. dom. avv. A [redacted] A [redacted]

attori- ricorrenti

contro

S [redacted] A [redacted] S [redacted] S.S. (C.F. [redacted])

M [redacted] S [redacted] (C.F. [redacted])

E [redacted] S [redacted] (C.F. [redacted])

A [redacted] S [redacted] (C.F. [redacted])

tutti, con il proc. dom. avv. C [redacted] H [redacted]

convenuti

G [redacted] E [redacted] S.A.

intervenuto

Il Giudice Istruttore, letti l'atto di citazione *ex art.* 2287 c.c. del 7.10.2020; l'istanza di sospensione dell'esecuzione della delibera datata 14.10.2020; la memoria di costituzione nel procedimento cautelare di parte convenuta; la memoria di intervento di G [redacted] E [redacted] S.A.; visti i documenti prodotti; sentite le parti alle udienze del 17.11.2020 e 10.12.2020, a scioglimento della riserva assunta in tale ultima udienza, ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. R [redacted] B [redacted] D [redacted] S [redacted] E G [redacted] E [redacted] S [redacted] svolgono opposizione, ai sensi dell'art. 2287 c.c., alla delibera, comunicata il 9 settembre 2020 (doc. 1), con



cui sono stati esclusi dalla S [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED] s.s., delibera approvata dagli altri tre soci della società, in possesso di quote complessivamente pari al 33,34%.

Con il successivo ricorso, per cui si procede in questa sede, i predetti soci esclusi chiedono la sospensione degli effetti della delibera di esclusione, rappresentando quanto segue.

Premesso che la S [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED] *“proviene dalla regolarizzazione in forma societaria, con atto in data 27.11.1997, della comunione tacita preesistente”* dei terreni già condotti a fini di coltivazione, in primo luogo rilevano l’illegittimità della delibera, assunta senza l’osservanza del regime assembleare, regime al quale *“la Società si è sempre adeguata con comportamento concludente”*.

Nel merito lamentano l’infondatezza dei motivi posti alla base dell’esclusione, ossia (i) *“aver partecipato i deducenti, previa convocazione assembleare, alla delibera di revoca del amministratore sig. A [REDACTED] S [REDACTED] in data 5.3.2020”*, delibera non iscritta al Registro delle Imprese stante il rifiuto opposto dal Conservatore, e (ii) *“avere i deducenti concorso nell’affittanza alla G [REDACTED] E [REDACTED] s.a. degli stessi terreni già conferiti in godimento alla S [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED]”*.

Sotto il primo profilo osservano che l’iniziativa di revoca non costituisce comportamento rientrante nell’ambito dell’art. 2286 c.c.

Sotto il secondo profilo, deducono di avere esercitato i diritti nascenti dai rapporti di comodato riguardanti tali terreni, rapporti succedutisi dal 2007 sino alla scadenza, intervenuta il 31.12.2019, allorquando gli odierni oppositori *“ripresa l’autonoma conduzione dei loro fondi, ne hanno disposto della coltivazione non più tramite la società comodataria d’un tempo, bensì con l’affittanza alla G [REDACTED] E [REDACTED]”*, precisando al riguardo come la stipula dei suddetti contratti di comodato *“rivelasse la volontà dei soci della Società di adottare un titolo di conduzione dei terreni agricoli sostitutivo di quello originariamente previsto”*.

Contestano, infine, l’asserita rilevanza penale (art. 633 c.p.) della condotta posta in essere.

2. La società, costituitasi nel presente procedimento unitamente ai soci che hanno concorso all’approvazione della delibera di esclusione C [REDACTED] conclude per il rigetto del ricorso siccome infondato. Allega che i contratti di comodato richiamati da controparte sarebbero stati stipulati *“al solo fine di poter accedere ai benefici della F [REDACTED]”*, a seguito dei mutamenti normativi intervenuti nel 2003-2004, ma non incidono sulla *“qualificazione degli immobili agricoli come beni conferiti in godimento alla società dai soci”* sulla scorta dell’originario accordo costitutivo.



Rileva che la delibera di esclusione trova fondamento principalmente nella *“inspiegabile comunicazione di disdetta dal comodato (doc. n. 9 di parte opponente)”* inviata alla società in data 23/12/2019 dai soci G [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] e R [REDACTED] E [REDACTED] i quali sono quindi passati *“alle vie di fatto: pur sapendo che i fondi erano condotti dai contoterzisti delle Società dall’inizio dell’annata agraria (novembre 2019) hanno nondimeno spossessato la stessa, che attraverso i suoi incaricati svolgeva su quei fondi la sua attività di impresa al fine di trarne un utile”*.

Alla luce di tali circostanze i soci esclusi si sarebbero *“resi responsabili di una condotta contraria a uno dei doveri più elementi dei soci che è quello di non sottrarre i beni conferiti all’impresa collettiva, di cui all’art. 2256 c.c. Fintanto che la società esiste, i terreni agricoli di proprietà dei singoli soci conferenti sono infatti assoggettati alla gestione imprenditoriale della società (la cui amministrazione al momento compete al solo A [REDACTED] S [REDACTED]), mentre i soci proprietari conferenti non sono abilitati a compiere atti gestori stipulando contratti di affitto o estromettendo i soggetti incaricati dalla società alla conduzione”*.

Inoltre parte convenuta rimarca il *“tentativo, reiterato, di estromettere l’amministratore senza avere l’unanimità dei consensi, con pervicace insistenza giudiziale”* da parte dei soci esclusi.

Contesta poi la sussistenza del *periculum in mora*, evidenziando che *“oggi i soci esclusi godono dei beni di loro proprietà e quindi la loro esclusione dalla compagine non li danneggia in considerazione del fatto che possiedono e traggono i frutti dalla gran parte dei terreni di cui la società godeva quale soggetto conferitario e che è il vero soggetto danneggiato dalla presente vicenda. Non si capisce in che cosa quindi il riacquisto in via di sospensiva delle prerogative di socio possa attribuire loro vantaggi ai soci oppositori che non abbiano già oggi. Pretendere di aver il possesso dei terreni e insieme esse parte della vita della società, svuotata della maggior parte dei beni in essa conferiti, non è ammissibile. Inoltre la prosecuzione della vita societaria dopo quanto accaduto, sia pure provvisoriamente, in una comparazione dei sacrifici, creerebbe un danno anche alla società e alla sua attività”*.

3. Con memoria del 17.12.2020 G [REDACTED] E [REDACTED] S.A., società agricola che attualmente conduce *“i fondi oggetto della presente controversia”*, interviene *“adesivamente alla posizione degli attori, soci esclusi”*, affinché sia accolto il presente ricorso, sottolineando *“i riflessi potenzialmente negativi del giudicato”* nei propri confronti.

Evidenzia che sin dalla costituzione la società ha condotto in comodato (verbale) i terreni di proprietà dei soci, *“costituendo il medesimo comodato l’esecuzione di quanto con effetto obbligatorio previsto nel citato contratto sociale”*.



4. Riservata all'esito del giudizio di merito la valutazione dell'ammissibilità dell'intervento, stante l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata da parte convenuta in udienza, il ricorso non può essere accolto per carenza di *fumus boni iuris*.

Preliminarmente si osserva che la mancata deliberazione in sede assembleare dell'esclusione di opposizione non sembra costituire circostanza idonea a determinare l'invalidità della delibera stessa, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario (Cass. 153/1998) che, in assenza di formale previsione di un organo assembleare nella società semplice, ritiene idonea la raccolta delle singole manifestazioni di volontà dei soci (non direttamente interessati dal provvedimento) in numero sufficiente a formare la maggioranza richiesta per l'esclusione, precisandosi che il riferimento statutario all'assemblea, introdotto a partire dalle modifiche del 16.5.2017, appare limitato alla specifica materia dell'approvazione del rendiconto di gestione.

Nel merito degli addebiti mossi ai soci esclusi, nei limiti cognitivi tipici della presente fase, almeno la contestata distrazione a favore di terzi di terreni agricoli precedentemente concessi in godimento alla società pare sorretta da adeguato *fumus* di verosimiglianza e costituisce, allo stato, circostanza sufficiente a giustificare l'adozione della delibera di esclusione degli odierni ricorrenti.

Giova premettere, a livello generale, che le distinte situazioni giuridiche evocate nel procedimento devono ritenersi solo apparentemente contrapposte, ben potendo le parti ricorrere al tipo "comodato" per perseguire, in concreto, una causa di conferimento (aderendo alla concezione della causa contrattuale oramai consolidata in giurisprudenza), senza che ciò implichi di per sé la sussistenza di un negozio simulatorio (intorno al quale pure dibattono le parti).

Nei limiti cognitivi connaturati alla fase cautelare la ricostruzione della volontà negoziale dei soci può essere effettuata nei termini suesposti, avuto riguardo alla storia della società, costituita nel 1997 allo scopo di regolarizzare una preesistente comunione tacita di terreni agricoli, e alla condotta negoziale delle parti, emergendo il primo contratto di comodato soltanto nel 2007, benché i relativi terreni fossero già concessi in godimento alla società dalla data di costituzione.

Del resto la stessa società intervenuta espone, con ricostruzione fattuale parzialmente sovrapponibile a quella sostenuta dalla parte convenuta, che sin dal 1997 la società ha condotto in forza di comodato verbale i terreni di proprietà dei soci, "*costituendo il medesimo comodato l'esecuzione di quanto con effetto obbligatorio previsto nel citato contratto sociale*", con la conseguenza che, anche assumendo tale prospettiva (*i.e.* la qualificazione del contratto verbale di comodato quale negozio esecutivo dell'obbligazione di conferimento), non muterebbe la



considerazione per cui la cessazione degli effetti del comodato, per volontà degli odierni ricorrenti, determina il venir meno per la società del bene oggetto del conferimento, circostanza sufficiente nelle società semplici a fondare l'esclusione del socio la cui condotta ha determinato l'evento.

Considerato, infatti, che nelle società di persone l'autonomia privata non incontra particolari limiti nella determinazione dell'oggetto del conferimento, ben potendo il socio assumere obbligazioni di *dare* o di *facere*, come pure di eseguire una prestazione personale, ed essendo altresì pacificamente ammesso il conferimento di beni in godimento, nella vicenda in esame le circostanze concrete inducono a ritenere, allo stato, che l'obbligazione di conferimento in capo ai soci dovesse essere eseguita mediante la concessione in godimento alla società di determinati terreni agricoli, come individuati in atti, eventualmente mediante lo schema giuridico del comodato, in quanto idoneo a consentire alla società il conseguimento dello scopo sociale.

Va ricordato poi come l'art. 2286 c.c. preveda al secondo e terzo comma, quale fattispecie tipica di esclusione facoltativa del socio, l'impossibilità, anche sopravvenuta, di eseguire il conferimento promesso, dovuta a causa non imputabile agli amministratori, a dimostrazione del carattere essenziale della definitività e stabilità del conferimento promesso ai fini del mantenimento della qualità di socio nell'ambito delle società di persone.

Orbene, se l'esclusione è consentita anche nei confronti di soci del tutto incolpevoli (salva l'ipotesi di "perimento del bene" per causa imputabile agli amministratori), a maggior ragione pare ammissibile l'esclusione nell'ipotesi, analoga a quella in esame, in cui il perimento del bene (in questo caso l'indisponibilità sopravvenuta del godimento da parte della società) derivi dall'esercizio di una facoltà del socio che, per quanto certamente legittima ai sensi delle norme generali che regolano i rapporti di comodato, si risolva comunque in un pregiudizio alla società, nella misura in cui rende meno agevole per quest'ultima il conseguimento dello scopo sociale (Cass. 153/1998): tale condotta, tuttavia, ricade nella diversa fattispecie di cui al primo comma ("gravi inadempienze"), sostanziandosi nella probabile violazione, posta in essere in epoca successiva all'assunzione dell'impegno originario all'esecuzione al conferimento, degli artt. 4 e 6 del contratto sociale, vale a dire proprio in una delle fattispecie oggetto di contestazione ai soci esclusi.

5. Alla stregua delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase saranno liquidate all'esito del pendente giudizio di merito.



P. Q. M.

il giudice istruttore, provvedendo in via cautelare, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso.

Spese all'esito del giudizio di merito.

Si comunichi.

Brescia, 23/12/2020

IL G.I.

LORENZO LENTINI

